Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Martedì, 28 maggio 1929 - Anno VII** **Numero 124**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signor[illegible]* [illegible]gli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; [illegible] *Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1418.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **766.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cuzzago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1503, col quale il comune di Cuzzago è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Premosello;

Vista la deliberazione del podestà di Premosello, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Cuzzago;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Cuzzago è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 154. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1419.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. **762.**

Modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne e l'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, è sostituito il seguente:

« Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quintupla di quella che, per ciascuna categoria di Comuni, è indicata all'articolo precedente, con un minimo di L. 150 per insegna ».

Art. 2.

All'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, è sostituito il seguente:

« Per i manifesti e le iscrizioni aventi scopo di pubblicità, redatti in lingua straniera, i diritti di tariffa sono quintuplicati ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro per le finanze proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 150. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1420.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **763.**

Abolizione della distinzione tra primaria e secondaria importanza delle sedi dei Regi istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i regolamenti 27 novembre 1921, n. 2367, e 9 dicembre 1926, n. 2480;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, che prevede la distinzione delle sedi dei Regi istituti medi d'istruzione in sedi di primaria importanza e sedi di secondaria importanza, e tutte le disposizioni che siano comunque connesse o dipendenti da tale distinzione.

E' data tuttavia facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di bandire concorsi per determinate sedi o di indicare nominativamente nei comuni bandi di concorso alcune sedi che saranno riserbate alla scelta dei vincitori.

Art. 2.

L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi a cattedre di scuole medie è fatta secondo l'ordine di merito delle graduatorie.

Restano fermi, peraltro, con prevalenza sul criterio di merito, tutti gli altri speciali titoli di preferenza per l'assegnazione delle sedi riconosciuti dalle vigenti disposizioni in favore di aspiranti che si trovino in determinate condizioni di famiglia o che posseggano speciali benemerenze militari e simili.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dall'anno scolastico 1929-1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 151. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1421.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **764.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Merana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2464, col quale il comune di Merana è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Spigno Monferrato;
Vista la deliberazione del podestà di Spigno Monferrato, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Merana;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Merana è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 152. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1422.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **768.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Salabue ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ponzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1528, col quale i comuni di Salabue e Ponzano venivano riuniti in un solo Comune denominato Ponzano Monferrato;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ponzano Monferrato funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Salabue è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ponzano è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ponzano Monferrato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 156. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1423.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **767.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Maretto e Roatto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1928-VII, n. 2674, col quale i comuni di Maretto e Roatto sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Villafranca d'Asti;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Villafranca d'Asti, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Maretto e Roatto;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Maretto e Roatto sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 155. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1424.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **765.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Viggiona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1936, col quale il comune di Viggiona è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Trarego;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Trarego, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Viggiona;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Viggiona è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 153. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1425.**

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **769.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pontey.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928-VI, n. 393, col quale il comune di Pontey è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Châtillon;

Vista la deliberazione del podestà di Châtillon, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pontey;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Pontey è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 157. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1426.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 770.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solonghello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928-VI, n. 2194, col quale il comune di Solonghello è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Mombello Monferrato;
Vista la deliberazione del podestà di Mombello Monferrato, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solonghello;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Solonghello è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 158. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1427.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1929, n. 787.

Approvazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia.
Un esemplare di tale piano, munito del visto del Ministro proponente, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'occupazione delle aree destinate a vie, corsi, piazze o simili, nonchè delle zone fabbricabili da occuparsi ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni speciali del presente decreto e delle disposizioni generali della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Le espropriazioni seguiranno in base a piani particolareggiati di esecuzione, ai quali verrà dato corso di volta in volta. Essi saranno deliberati dal podestà e trasmessi al prefetto per l'approvazione e per l'espletamento delle pratiche di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

La determinazione delle linee di fabbrica verrà fatta in base ai tracciamenti sul terreno del progetto di massima, e, in tutti i casi, mediante assegnazione dei punti fissi da farsi con verbale.

Art. 5.

Con la predisposizione dei piani particolareggiati di cui all'art. 3 saranno pure compilati gli elenchi per le offerte delle indennità di esproprio.

Art. 6.

Il Comune formerà di volta in volta in contraddittorio con gli espropriandi lo stato di consistenza dei beni da espropriare, che sarà approvato dal prefetto della Provincia.

Art. 7.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore suindicato.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal tre e cinquanta per cento al sette e cinquanta per cento, a seconda delle condizioni generali della località.

I periti non dovranno nella stima per l'indennità tener conto dei miglioramenti e delle spese fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano.

Art. 8.

L'elenco delle indennità di esproprio sarà trasmesso al prefetto a sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed ai sensi della stessa legge si procederà alle perizie in confronto dei proprietari dei quali non siasi avuta la espressa accettazione della indennità offerta.

Art. 9.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 10.

Il prefetto determinerà la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e risarcimento di diritti reali e di terzi. Tale provvedimento verrà notificato agli interessati nella forma delle citazioni.

Art. 11.

Nel decreto di determinazione delle indennità, il prefetto stabilirà i termini entro i quali l'espropriante dovrà eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità provvisoria di cui sopra.

Art. 12.

Effettuato il deposito, il Comune dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento provvisorio di proprietà e immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 13.

Il decreto del prefetto dovrà essere a cura del Comune trascritto nell'ufficio ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso definitiva dei beni espropriati.

Art. 14.

Nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre davanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla determinazione provvisoria delle indennità.

Art. 15.

Trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui all'art. 10 del presente decreto senza che sia stata prodotta opposizione, il prezzo della indennità come sopra determinato e depositato diverrà definitivo. A seguito di presentazione di certificato negativo da rilasciarsi dalla cancelleria del Tribunale di Brescia, il conservatore delle ipoteche è autorizzato a rendere definitiva la trascrizione di cui all'art. 13 del presente decreto.

Art. 16.

Le opposizioni di cui all'art. 14 del presente decreto saranno trattate con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, eccezione fatta per quanto è disposto dal precedente art. 4.

Art. 17.

Per quanto non è previsto nel presente decreto avrà vigore, per quanto applicabile, la legge 25 giugno 1865, numero 2359, e successive modificazioni.

Art. 18.

I proprietari dei terreni, degli edifici compresi nella zona del piano regolatore, volendo fare nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, dovranno uniformarsi alle disposizioni dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene del suolo e dell'abitato vigenti, nonchè a quelle norme di ornato e di estetica che saranno dettate di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

I proprietari di edifici e terreni da espropriarsi parzialmente per la costruzione o l'ampliamento di strade secondo il piano regolatore, che non intendessero procedere alla costruzione o ricostruzione dei loro edifici secondo le prescrizioni municipali, potranno richiedere l'espropriazione dell'intero loro immobile latistante alla strada.

Art. 19.

Gli acquirenti delle aree risultanti dall'abbattimento di fabbricati espropriati o da strade soppresse dovranno attenersi nella costruzione dei nuovi edifici alle prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione comunale da trascriversi nel rispettivo atto di compra-vendita delle aree, riservate le sanzioni contrattuali e regolamentari.

Art. 20.

Il Governo avrà facoltà di approvare con Regio decreto, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 21.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto è assegnato il termine di anni venticinque da oggi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 175. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista di Prato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. avv. Guido Perini a segretario della dipendente Unione industriale fascista di Prato;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. avv. Guido Perini a segretario dell'Unione industriale fascista di Prato.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del segretario generale della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia, approvato con R. decreto 5 dicembre 1926, n. 2224;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. dott. Domenico Gattinara a segretario generale della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. dott. Domenico Gattinara a segretario generale della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Caltanissetta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. barone dott. Paolo La Loggia a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Caltanissetta;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. barone dott. Paolo La Loggia a presidente del sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Caltanissetta.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Belluno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Enzo Guarnieri a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Belluno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. dott. Enzo Guarnieri a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Belluno.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Frosinone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. cav. Tito Brighi a presidente della dipendente Federazione provinciale fascista di Frosinone;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. cav. Tito Brighi a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Frosinone.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Ascoli Piceno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Pietro Angelini a presidente della dipendente Federazione provinciale fascista di Ascoli Piceno;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Pietro Angelini a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Ascoli Piceno.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Catanzaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. barone dott. Nicola Nicotera di Marta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Catanzaro;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. barone dott. Nicola Nicotera di Marta a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Catanzaro.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1929.

Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Chieti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. ing. Bonaventura Sbraccia a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Chieti;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. ing. Bonaventura Sbraccia a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Chieti.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2905)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Puda di Cirillo, nato a Klattau il 30 aprile 1870 e residente a Trieste, via Ghiberti, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Putti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Puda è ridotto in « Putti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua sua domanda e cioè:

1. Teresa Puda nata Gmidacker di Carlo, nata il 15 giugno 1882, moglie;
2. Rodolfina di Rodolfo, nata il 25 agosto 1909, figlia;
3. Carlo di Rodolfo, nato il 4 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2097)

N. 11419-27248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Anna Rebec fu Francesco, nata a Trieste il 29 marzo 1888 e residente a Trieste, Campo San Giacomo, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Rebec è ridotto in « Rebelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Norma di Anna, nata il 16 maggio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2098)

N. 11419-19865.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Riaviz fu Giuseppe, nato a Mossa (Friuli) il 23 giugno 1889 e residente a Trieste, vicolo delle Rose, 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Riviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Riaviz fu Giuseppe è ridotto in « Riviani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2099)

N. 11419-19774.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Riavitz di Emilio, nato a Trieste il 1° gennaio 1894 e residente a Trieste, via Scalinata, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riavini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Riavitz è ridotto in « Riavini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Riavitz nata Elender fu Giuseppe, nata il 20 febfraio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2100)

N. 11419-23449.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda preesntata dal sig. Emilio Riaviz di Giacomo, nato a Trieste il 21 maggio 1886 e residente a Trieste, via del Solitario, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Riaviz è ridotto in « Riva ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilio di Emilio, nato il 28 dicembre 1907, figlio;
2. Laura di Emilio, nata il 18 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2101)

N. 11419-23468.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Frida Schonhardt di Enrico, nata a Trieste il 1° febbraio 1897 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Senardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Frida Schonhardt è ridotto in « Senardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrico di Frida, nato il 18 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2102)

N. 11419-23116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerianz di Giovanni, nato a Trieste il 2 marzo 1887 e residente a Trieste, via Lodole, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerianz è ridotto in « Scheriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ernesta Skerianz nata Ellender fu Giuseppe, nato il 12 gennaio 1895, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 27 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2103)

N. 11419-19490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Slamic du Valentino, nato a Comeno il 19 giugno 1883 e residente a Trieste, Roiano Verniellis, 635, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Slamic è ridotto in « Silami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Slamic nata Pavlovcich fu Giuseppe, nata il 29 luglio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2104)

N. 11419-24070.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Ursich di Francesca, nato a Trieste il 5 giugno 1901 e residente a New York, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Ursich è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ursich nata Lapajna di Giovanni, nata il 2 settembre 1903, moglie;
2. Maria di Attilio, nata il 16 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2105)

N. 11419-21833.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Vessek fu Antonio, nato a Trieste il 3 settembre 1894 e residente a Roma, presso Turilli, corso d'Italia, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vesselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Vessek è ridotto in « Vesselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alice Vessek nata Vio fu Giovanni, nata il 13 ottobre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2106)

N. 11419-19773.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vouk fu Mattia, nato a Trieste l'11 settembre 1881 e residente a Trieste, via Gelsomini n. 1-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Vouk è ridotto in « Vocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vouk nata Lukac (Lucas) fu Giovanni, nata il 13 novembre 1896, moglie;
2. Nerina di Rodolfo, nata il 13 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2107)

C. 209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crulich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Chersich Giuseppina, nato a Cherso il 2 dicembre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crulli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ferlora Maria fu Nicolò e della fu Filipas Antonia, nata a Cherso il 16 dicembre 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2296)

C. 208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crulich Nicolò, figlio del fu Francesco e della fu Chersich Giuseppa, nato a Cherso il 3 aprile 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crulli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bacchia Maria fu Nicolò e di Filipas Caterina, nata a Cherso l'11 febbraio 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2297)

G. 101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Grandich, figlio del fu Nicolò e di Giuseppina Buttirich, nato a Rovigno il 17 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Privileggio di Matteo e di Francesca Bernardis, nata a Rovigno il 31 marzo 1892, ed ai figli Eufemia-Giuseppina, nata a Wagna il 7 febbraio 1915; e Nicolò Libero, nato a Rovigno il 30 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2298)

G. 98.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Grandich, figlio di Giovanni e della fu Elisa Benussi, nato a Rovigno l'8 gennaio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Paliaga di Francesco e di Mattea Devescovi, nata a Rovigno il 7 novembre 1894; ed ai figli nati a Rovigno: Domenico, il 20 febbraio 1920; Elisabetta, il 3 ottobre 1922; Mattea, il 31 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2299)

G. 105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Grandich, figlio del fu Raimondo e della Francesca Cattonar, nato a Rovigno il 22 febbraio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cattonar Caterina fu Nicolò e fu Lorenza Devescovi, nata a Rovigno il 20 settembre 1889; ed ai figli nati a Rovigno: Francesca, il 28 marzo 1912; Raimondo, il 21 giugno 1913; Nicolò il 1° gennaio 1920; Lorenza-Maria, il 3 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2300)

G. 96.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Grandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Grandich Caterina vedova Giovanni, figlia del fu Francesco Abbà e della fu Dapas Domenica, nata a Rovigno il 14 dicembre 1841, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grandi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2301)

C. 207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cucich Antonia vedova di Giovanni, figlia del fu Vlaconcich Marco e della fu Murgliacich Giovanna, nata a San Martino di Cherso il 4 dicembre 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2302)

N. 11419-21046.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Homann fu Federico, nato a Trieste il 20 maggio 1889 e residente a Trieste, Guardiella-Scoglietto, 260, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Homann è ridotto in « Umani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2663)

N. 11419-20339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Nella Horvath di Maria, nata Trieste il 6 aprile 1906 e residente a Trieste, via Gatteri, 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rovatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Nella Horvath è ridotto in « Rovatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2664)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1503, che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente chimico-farmacista nel Corpo sanitario militare marittimo;

Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 10 aprile 1929, per la nomina di tre tenenti chimici-farmacisti in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 3 tenenti chimici farmacisti in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame alla nomina di 3 tenenti chimici farmacisti nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della marina il 10 giugno 1929 e protranno prendervi parte i laureati in chimica e farmacia, ed i diplomati in farmacia, forniti anche di laurea di chimica pura.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data di notificazione del presente concorso l'età di 30 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria inappellabile, da parte di due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo, visita alla quale i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima che s'inizino gli esami.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 20 maggio 1929, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea, giusta l'art. 2, oppure la copia autentica di esso, rogata da R. notaio, debitamente legalizzata ed il relativo stato dei punti riportati nelle singole materie. Se la laurea venne conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il diploma od il relativo certificato, comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale competente, o dal pretore (sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio debitamente legalizzati;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

g) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

h) quietanza dell'ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di lire cinquanta, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

i) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

l) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio e gli impiegati dello Stato, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*).

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500, a cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti da essi presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Sarà titolo di preferenza, a parità di punti, l'aver riportate decorazioni al valore.

Art. 9.

Il candidato vincitore del concorso che, prima d'aver ottenuta la nomina a tenente, ne faccia espressa rinuncia, sarà sostituito con altro candidato risultato idoneo e classificato immediatamente dopo nella graduatoria.

Art. 10.

Gli esami di concorso si svolgeranno con le norme stabilite dal regolamento, approvato col R. decreto 5 luglio 1923, n. 1563, e consteranno di quattro prove: 1 scritta, 1 orale e 2 pratiche, giusta il programma seguente:

a) *Prova scritta* (durata massima 8 ore): Chimica farmaceutica e tossicologia;

b) *Prova orale* (durata massima 40 minuti): Materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) *Prima prova pratica* (durata massima 8 ore): Analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover fare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando: egli dovrà fornire a questi tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche, che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca fatta, in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) *Seconda prova pratica* (durata massima di un'ora): Tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno o pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta: il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala d'esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella pel merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Roma, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	255194	1,665 —	Cocola *Alfonsina* fu Domenico moglie di Carelli Michele fu Pietro, dom. in Napoli, vincolata.	Cocola *Maria-Alfonsa-Anna* fu Domenico, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	401542	105 —	Conti Elena di Santino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Savigliano (Cuneo); con usuf. a Romano *Lucia* fu Antonio, ved. di *Lungo* Giovanni, dom. a Savigliano (Cuneo).	Intestata come contro; con usuf. a Romano *Luciana-Maria* fu Antonio, ved. di *Longo* Giovanni, dom. come contro.
Cons 5 %	425668	265 —	*Bardanoni* Celestina fu Valentino, minore sotto la tutela di Molteni Giacomo fu Pietro, dom. in Palermo.	*Dardanoni* Celestina fu Valentino, minore, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati a Treviso eserc. 1924-25 serie C	83 84 85 86	Cap. 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Marson Antonio fu Antonio, proprietario, e Gasparinetti Anna fu Bortolo ved. Marson usufruttuaria in parte.	Marson Antonio fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Gasparinetti Anna*, proprietario, e Gasparinetti Anna fu Bortolo, ved. Marson, usufruttuaria in parte.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati a Treviso eserc. 1924-25 serie C	87 88 89 90	» 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Marson Maria fu Antonio proprietaria ecc. come la precedente.	Marson Maria fu Antonio *minore* ecc. come la precedente.
Cons 5 %	286483	35 —	Albano *Giuseppe* fu Leopoldo, minore sotto la p. p. della madre Petriccione *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Albano Leopoldo, domiciliato a Marcianise (Caserta).	Albano *Giuseppa* fu Leopoldo minore sotto la p. p. della madre Petriccione *Pasqua* ecc. come contro.
»	286486	30 —	Albano *Giuseppe*, Teresa e Nicola fu Leopoldo, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Petriccione *Pasqualina* fu Giuseppe, ved. di Albano Leopoldo.	Albano *Giuseppa*, Teresa e Nicola fu Leopoldo, minori ecc. come la precedente; con usuf. a Petriccione *Pasqua*, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2866	Cap. 10,000 —	Negro *Giuseppina* fu Pietro minore sotto la tutela di Poppi Carlo fu Bernardo.	Negro *Maria-Giuseppina* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
3.50 %	41188	35 —	Formisano Rosa fu Antonio, *nubile*, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Formisano Rosa fu Antonio *minore sotto la tutela di Garofalo Francesco fu Nicola*, dom. come contro.
Cons. 5 %	78066	200 —	Agrofoglio *Maria* di Nicolò minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova.	Agrofoglio *Mario* di Nicolò minore ecc. come contro.
»	80364	200 —	*Costelli* Giuseppe di Angelo, dom. a New York.	*Castelli* Giuseppe di Angelo, dom. a New York.
3.50 %	177767	280 —	Orfanotrofio maschile di S. Giovanni Battista in Genova, con usuf. vital. congiuntamente a Campodonico don *Antonio-Agostino* fu Michele e Barbieri Vittoria e *Teresa* fu Lorenzo, nubile, dom. in Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente a Campodonico don *Agostino-Antonio* fu Michele e Barbieri Vittoria e *Maria-Teresa* fu Lorenzo, nubili, domic. a Genova.
»	806387	245 —	Burdin *Giuseppina* fu Michele, dom. a Susa (Torino).	Burdin *Carolina-Giuseppina* fu Michele, domic. a Susa (Torino).
Cons. 5 %	302912	4,000 —	*Gastaldi* Giuseppe fu Antonio, inabilitato sotto la tutela di Ghirardi Battista fu Giuseppe dom. a Bricherasio (Torino).	*Gastaldo* Giuseppe-*Antonio* fu Antonio, inabilitato, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2850)

ROSSI ENRICO, *gerente* . Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.